



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL
FARMACO VETERINARIO
*Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi, profilassi pianificate e zoonosi,
anagrafi degli animali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma*

Ministero della Salute

DGSA

0002423-P-09/02/2011



84215081

Ai produttori e/o fornitori di marche
auricolari per l'identificazione degli
animali della specie bovina
LORO SEDI

Registro - classif:
Allegati: 2

OGGETTO:

RICOGNIZIONE E VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI DI
CONFORMITA' DELLE MARCHE AURICOLARI
PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI BOVINI.

La scrivente Direzione Generale ha avviato un'attività di ricognizione e verifica avente ad oggetto la documentazione che le Ditte in epigrafe sono tenute ad inviare, ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 28 maggio 2002, per l'iscrizione nell'elenco ufficiale detenuto della Ministero della salute ai fini della commercializzazione delle marche auricolari per l'identificazione dei bovini.

Nello specifico, la summenzionata attività riguarda essenzialmente la certificazione di conformità dei marchi auricolari alle caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437 e successive modifiche che i produttori e/o fornitori sono obbligati a depositare presso la scrivente Direzione Generale, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Ministero della Salute 28 maggio 2002 e della nota del Ministero della Salute prot. 608/ID/228 del 23 gennaio 2003, che ad ogni buon fine si allegano alla presente nota.

Si invitano, pertanto, codeste Ditte a voler inviare alla scrivente, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, copia delle certificazioni di conformità per ogni tipo/codice di marca prodotta e/o commercializzata.

Ringraziando per la cortese attenzione e collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Gaetana Ferri

Gaetana Ferri

Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Alessandro Pastore - 06.59946899
email: a.pastore@sanita.it

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 maggio 2002

Certificazione di conformita' delle marche auricolari per l'identificazione e la registrazione dei bovini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2001 di modifica degli allegati al citato decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2001 di modifica degli allegati II e V al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante: "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazioni in agricoltura, l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano" convertito in legge 21 dicembre 2001 n. 441;

Visto il decreto 31 gennaio 2002 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, in particolare l'art. 3, comma 5;

Decreta:

Art. 1.

1. I fornitori di marche auricolari iscritti nell'elenco ufficiale tenuto dal Ministero della salute - Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, devono presentare un'attestazione ufficiale in corso di validita' rilasciata da istituti, organismi o centri di certificazione riconosciuti, nazionali o esteri, dalla quale risulti che in base ad analisi e alle prove effettuate, le marche prodotte e commercializzate sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, e successive modifiche; resta ferma la facolta' del Ministero della salute, di sottoporre le marche auricolari in questione a perizia tecnica a campione e rilevazioni in campo per verificarne l'effettiva conformita' alle caratteristiche tecniche sopra richiamate.

2. L'attestazione ufficiale di cui al comma 1, deve essere fornita al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i fornitori gia' iscritti nel citato elenco ufficiale e contestualmente alla presentazione della domanda per coloro che richiedono per la prima volta l'inserimento nel predetto elenco; in mancanza, i fornitori gia' iscritti sono esclusi dall'elenco ufficiale e le nuove domande d'inserimento respinte.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2002

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 232



20/02/2003

Ministero della Salute

Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione
Ufficio VIII

AI FORNITORI DI MARCHE AURICOLARI
LORO SEDI

608/ID/ 220

Oggetto: decreto 28 maggio 2002 "Certificazione di conformità delle marche auricolari per l'identificazione e la registrazione dei bovini".

In seguito alla pubblicazione del Decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 270 del 18/11/2002, si ribadisce che la certificazione di conformità deve:

- essere rilasciata da istituti, organismi o centri di certificazione riconosciuti nazionali o esteri;
- pervenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto per i fornitori già iscritti nell'elenco ufficiale dei fornitori dei marchi auricolari;
- essere conforme all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000 n. 437, e successive modifiche (Decreto 31 gennaio 2002 pubblicato sulla GU N. 72 del 26/3/2002 pag.36) di conseguenza tutti i punti stabiliti da tale allegato I devono essere oggetto di certificazione.

Si comunica alle ditte fornitrici che la documentazione già prodotta non risulta conforme all'allegato I del su citato Decreto.

Si invitano pertanto le ditte fornitrici a produrre una documentazione completa, in originale o in copia conforme all'originale per ogni tipo/codice di marca prodotta ed al fine di evitare particolari perdite di tempo se in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese si chiede di far pervenire tale documentazione in lingua originale con la relativa traduzione conforme all'originale in italiano.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Te...

Ar